



Giurisprudenza

Descrizione

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna – [Sentenza n. 142 del 12 agosto 2022](#) – Principio di autonomia e separatezza dei processi contabile e penale – Responsabilità – Danno da disservizio.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna – [Sentenza n. 394 del 20 dicembre 2021](#) – Con la sentenza n. 394 del 2021, in materia di danno erariale da assenteismo, il Collegio ha ribadito che è immanente al processo contabile il principio di autonomia, con riferimento alla definizione di un giudizio che, come quello di licenziamento, vanta elementi costitutivi distinti e in conformità con l'indirizzo della giurisprudenza contabile in materia, che esclude ogni ipotesi di subordinazione temporale del processo erariale verso altri giudizi. Con la medesima pronuncia, la Corte si è soffermata sulla configurabilità del dolo contabile in relazione a un soggetto affetto da sindrome bipolare. Secondo il Collegio, essendo la patologia ontologicamente connotata da fasi alterne, non sarebbe la malattia in sé a determinare lo stato d'incapacità di intendere e di volere, ma lo stato di acuzie; e quest'ultimo sarebbe soggetto al rigoroso onere di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c. ("probatio incumbit ei qui dicit"). Come ha pure precisato la Sezione, temperamento dell'onere potrebbe discendere dal principio di presunzione iuris tantum di infermità psichica nell'intervallo temporale compreso tra due periodi di comprovata incapacità di intendere e volere della parte. da www.giuristidiamministrazione.com

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria – [Sentenza n. 280 del 24 novembre 2021](#) – Il dies a quo della prescrizione va individuato nel tempus dell'erogazione delle somme contestate a titolo di danno erariale (nella specie consistente negli interessi corrisposti sulla somma indebitamente conseguita, e poi restituita). Costituisce fattispecie di responsabilità erariale l'aver illegittimamente richiesto trasferimenti erariali aggiuntivi (in specie, a titolo compensativo del minore gettito ICI) e poi negato/ritardato la restituzione dell'indebito percepito dal Comune, così determinando un danno erariale, concretizzatosi nella corresponsione di interessi sulla somma indebitamente percepita (nella specie, è stata accertata la responsabilità del Sindaco e del Vicesindaco, nonché responsabile dell'ufficio finanziario pro tempore, dell'ente locale per i trasferimenti erariali aggiuntivi indebitamente percepiti dal Comune per immobili non rientranti tra quelli per i quali il Comune poteva avere titolo al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, del DM n. 197/2002). **da www.corteconti.it**

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria – [Sentenza n. 276 del 22 novembre 2021](#) – Pensioni civili – Computo dei compensi accessori di cui all'art. 12 della legge n. 335/1992 – Presupposti. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 335/1995, tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base pensionabile (cfr. Il sez. Appello, sent. N. 57/2018). **da www.corteconti.it**

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia – [Sentenza n. 150 del 15 settembre 2021](#) – “Gli incarichi dirigenziali generali devono essere conferiti [dalla Regione Siciliana] ai dirigenti di prima fascia e a quelli di seconda fascia, da ricercarsi previamente all'interno dell'amministrazione; solo nel caso in cui tale effettiva ricerca abbia dato esito negativo è possibile conferire gli incarichi in questione “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”, così come prescrive, in modo chiaro, il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. **da www.corteconti.it**

Data di creazione

2023/05/10